

Schema di Impegno di Riservatezza

(da redigere su carta intestata del concorrente e inserire nella BUSTA A)

Spettabile
Studio Notaio Marchetti
Via Agnello 18
20121 MILANO

Oggetto: Bando per il secondo incanto per la selezione, tramite procedura d'asta aperta, di un acquirente di n. 5.400.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna della società Immobili e Partecipazioni S.p.A., pari al 100% del capitale sociale, di proprietà di Marzotto S.p.A..

Premesso che:

a) Marzotto S.p.A. (di seguito anche Marzotto) ha avviato una procedura d'asta aperta (di seguito anche la Procedura) per la cessione di n. 5.400.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna della società Immobili e Partecipazioni S.p.A. (di seguito anche Immobili e Partecipazioni), pari al 100% del capitale sociale, di proprietà di Marzotto (di seguito la Partecipazione)

b) la [.] (di seguito anche il Concorrente) ha intenzione di partecipare alla Procedura e di formulare un'offerta (di seguito anche l'Offerta);

c) al fine della predisposizione dell'Offerta, il Concorrente avrà modo di prendere parte ad una data room aperta presso la sede di Immobili e Partecipazioni nelle ore lavorative dal giorno 3 dicembre 2009 fino all'11 dicembre 2009 e prendere visione di documenti contenenti informazioni di natura legale, economica e finanziaria riguardanti Immobili e Partecipazioni (di seguito anche i Documenti Informativi) e potrà venire a conoscenza di ulteriori informazioni (di seguito anche le Informazioni) per loro natura riservate relative a Immobili e Partecipazioni, a Marzotto e al Gruppo Marzotto;

d) per l'effetto, Marzotto ha interesse ad ottenere – per sé, per il Gruppo Marzotto, ed altresì per Immobili e Partecipazioni e per ogni Persona Collegata o Persona Coinvolta di Marzotto e/o di Immobili e Partecipazioni– espresso impegno alla riservatezza;

tutto ciò premesso, con la sottoscrizione della presente lettera (di seguito anche “Impegno di Riservatezza” o “Accordo”), il Concorrente si impegna irrevocabilmente a mantenere riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza e a trattarle in conformità a quanto di seguito previsto.

1. Definizioni

1.1 In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre clausole del presente Impegno di Riservatezza, i termini e le espressioni di seguito indicati con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato attribuito a ciascuno di essi nel presente articolo 1, restando inteso che il medesimo significato varrà sia al singolare sia al plurale:

“Concorrente”: per quanto necessario ai fini degli obblighi di riservatezza indica il Concorrente stesso nonché il proprio Gruppo e le relative Persone Collegate e Persone Coinvolte.

“Controllo”, “Controllare”, “Controllante” o “Controllata”: hanno il significato previsto dall’art. 2359, primo comma, n. 1, codice civile.

“Gruppo” di un soggetto: significa le società, direttamente o indirettamente, Controllate da, Controllanti, o soggette al medesimo Controllo di tale soggetto.

“Gruppo Marzotto”: significa le società, direttamente o indirettamente, Controllate e/o partecipate da Marzotto.

“Informazioni”: si intendono i documenti, le bozze, le informazioni, le notizie, le proiezioni, le stime e i dati, di qualsiasi natura (anche se non espressamente qualificati come “riservati”) contenute nei Documenti Informativi o comunque relative a Immobili e Partecipazioni e/o a Marzotto e/o alle società del Gruppo Marzotto e/o a Persone Collegate o Persone Coinvolte di Immobili e Partecipazioni o di Marzotto o del Gruppo Marzotto che sono state – o che saranno – comunicate, e/o comunque rese note, verbalmente o per iscritto al Concorrente o che sono state – o che saranno – acquisite dal Concorrente in qualunque modo nel corso della predisposizione dell’Offerta e/o della partecipazione alla Procedura.

“Parti”: si intendono Marzotto e il Concorrente.

“Persone Collegate” di un soggetto: si intendono gli amministratori, i rappresentanti, i dipendenti, i collaboratori, i revisori, i sindaci e i consulenti di tale soggetto, ai quali siano comunicate le Informazioni.

“Persone Coinvolte”: significa ogni soggetto che, benché diverso dalle Persone Collegate, sia direttamente o indirettamente coinvolto ai fini della predisposizione dell’Offerta.

“Terzo”: significa ogni soggetto diverso dal Concorrente, da Marzotto, dalle Persone Collegate e dalle Persone Coinvolte.

2. Obblighi di riservatezza e natura dell’Impegno

2.1 Il Concorrente prende atto che le Informazioni hanno natura riservata e che saranno comunicate e rese note al Concorrente e/o alle Persone Collegate e/o alle Persone Coinvolte esclusivamente al fine di predisporre l’Offerta.

Con il presente Impegno di Riservatezza il Concorrente assume nei confronti di Marzotto, di Immobili e Partecipazioni e delle società del Gruppo Marzotto, nonché nei confronti di Persone Collegate o di Persone Coinvolte riferibili a Immobili e Partecipazioni, a Marzotto o al Gruppo Marzotto, gli impegni di riservatezza e non divulgazione in relazione alle Informazioni più oltre descritti.

2.2 Il Concorrente si impegna pertanto:

- (a) a mantenere strettamente riservate e a non divulgare e a non rendere note a Terzi le Informazioni;
- (b) a porre in essere tutte le misure necessarie ad evitare che Terzi possano avere accesso alle Informazioni;
- (c) ad osservare, per quanto necessario, la disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali eventualmente trasmessi; e
- (d) a non utilizzare le Informazioni per fini diversi dalla predisposizione dell’Offerta, ovvero in qualunque modo che possa danneggiare Marzotto, Immobili e Partecipazioni o le società del Gruppo Marzotto e le relative Persone Collegate o Coinvolte.

I suddetti impegni di riservatezza si intendono assunti dal Concorrente in nome e per conto proprio, nonché per conto del proprio Gruppo, delle Persone Collegate, ed ancora per conto delle Persone Coinvolte (alle quali le Informazioni siano state divulgate), anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del codice civile.

I suddetti impegni dovranno essere tenuti fermi dal Concorrente indipendentemente da ogni ulteriore richiamo, accettazione o comportamento (anche di tolleranza) di Marzotto, di Immobili e

Partecipazioni o delle società del Gruppo Marzotto ovvero ancora di Persone Collegate o di Persone Coinvolte riferibili a Immobili e Partecipazioni, a Marzotto o al Gruppo Marzotto.

2.3 Il termine Informazioni non include le informazioni che siano di pubblico dominio alla data del presente Impegno di Riservatezza ovvero che lo divengano per ragioni diverse dall'inadempimento del presente Impegno di Riservatezza.

Resta inteso che, qualora fosse necessario comunicare a Terzi le Informazioni in adempimento di un obbligo di legge o per ordine di autorità giudiziaria, il Concorrente dovrà darne preventiva informativa a Marzotto e concordare con la stessa, per quanto possibile, i tempi, le modalità e il contenuto di tali comunicazioni e/o l'opportunità e il contenuto di eventuali opposizioni.

2.4 Le Informazioni potranno essere comunicate dal Concorrente esclusivamente alle proprie Persone Collegate e/o Persone Coinvolte e nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dell'elaborazione dell'Offerta. Il Concorrente si obbliga a fare sì che le Persone Collegate o Persone Coinvolte, che siano destinatarie delle Informazioni, siano adeguatamente tenute a riservatezza secondo impegni non inferiori a quelli contenuti nel presente Impegno di Riservatezza, fermo in ogni caso l'obbligo di garanzia di cui al precedente articolo 2.2.

Il Concorrente in ogni caso si obbliga a non adibire o continuare ad utilizzare in mansioni a contatto con le Informazioni personale (o comunque Persone Collegate o Persone Coinvolte) in preavviso di cessazione dal rapporto contrattuale con il Concorrente.

2.5 Nel caso le Informazioni siano scambiate mediante consegna di copie cartacee, immagini, files o altro mezzo di trasmissione fisico o elettronico, il Concorrente non potrà comunque copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni, salvo nella misura strettamente necessaria ai fini della predisposizione dell'Offerta.

2.6 In ogni caso, anche successivamente alla scadenza della durata prevista dall'articolo 5 che segue, su richiesta di Marzotto, il Concorrente dovrà:

(a) consegnare o provvedere alla distruzione e/o cancellazione definitiva di tutti i dati archiviati anche in formato elettronico e di tutte le Informazioni e tutti i memoranda, note, archivi, disegni, manuali e altri documenti o materiali – inclusi i Documenti Informativi – (nonché tutte le copie esistenti degli stessi, anche ove convertite in documenti informatici sotto forma di files contenenti immagini, dati o documenti dattiloscritti sia manualmente che per mezzo di scanner), che si basino su o includano Informazioni;

(b) confermare per iscritto, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, con comunicazione inviata a Marzotto e sottoscritta dal proprio legale rappresentante, l'avvenuta distruzione e/o cancellazione sopra indicata. Il mancato tempestivo recapito della conferma ora indicata (o anche l'apposizione ad essa di una qualsiasi riserva o eccezione) varrà utilizzo non autorizzato delle Informazioni (e pertanto inadempimento al presente Impegno di Riservatezza), con ogni conseguenza a carico del Concorrente.

3. Natura dell'Impegno di Riservatezza

3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che le discussioni avviate ai fini dell'Offerta e le relative indagini tecniche e conoscitive hanno carattere meramente esplorativo e non comportano impegno alcuno di Marzotto – a nessun titolo – in ordine alla accettazione dell'Offerta stessa. Per la medesima ragione, le Parti si danno atto:

a) che il presente Impegno di Riservatezza ha ad oggetto la sola regolamentazione della riservatezza delle Informazioni che dovessero essere tra le stesse scambiate, senza incidere sulla libertà di Marzotto di non addivenire ad alcuna cessione delle Partecipazioni; per l'effetto l'avvio delle indagini conoscitive (o scambio di Informazioni, dati o documenti di qualsiasi natura o contenuto) non potrà costituire affidamento alcuno, nemmeno in termini di mera preferenza, e Marzotto resterà comunque libera di non proseguire nella Procedura così come libera di valutare se addivenire o meno alla cessione della Partecipazione;

b) che Marzotto rimane altresì libera di trasferire le Informazioni ad altri soggetti diversi dal Concorrente, così come di procedere senza necessità di preventiva consultazione o avviso con

operazioni o iniziative di qualunque genere che siano incompatibili con l'Offerta e/o con la cessione della Partecipazione;

c) che Marzotto non presta garanzia alcuna in ordine alla completezza delle Informazioni scambiate;

d) che le decisioni di ciascuna Parte rimangono nella piena disponibilità discrezionale (per efficienza, economicità, opportunità o convenienza di qualunque genere) della Parte che abbia assunto tali decisioni; il tutto senza che l'una possa avere nulla a pretendere dall'altra in relazione a simili decisioni.

4. Legge applicabile e foro competente

4.1 Il presente Impegno di Riservatezza è soggetto alla legge italiana.

4.2 Qualunque controversia comunque derivante da o connessa al presente Impegno di Riservatezza sarà sottoposta in via esclusiva alla competenza del foro di Milano.

5. Durata

5.1 Gli impegni di riservatezza di cui al presente Impegno di Riservatezza (e pertanto il presente Impegno di Riservatezza) hanno la durata di 36 mesi consecutivi e naturali dalla relativa sottoscrizione, indipendentemente da ogni altra comunicazione o assenso di Marzotto ed indipendentemente dalla presentazione e/o accettazione o meno dell'Offerta, e fermo altresì quanto previsto all'articolo 2.6 che precede.

6. Disposizioni finali

6.1 Il Concorrente si impegna a non effettuare alcun annuncio o comunicazione al pubblico che riguardi il presente Impegno di Riservatezza, le Informazioni, la Procedura e l'Offerta.

6.2 Gli impegni e le dichiarazioni di riservatezza, e in genere le pattuizioni a favore di Marzotto, di Immobili e Partecipazioni o delle società del Gruppo Marzotto ovvero ancora di Persone Collegate o di Persone Coinvolte riferibili a Immobili e Partecipazioni, a Marzotto o al Gruppo Marzotto, nonché a favore anche di Terzi contenute nel presente Impegno di Riservatezza non potranno essere modificati o revocati, indipendentemente dalla circostanza che Marzotto, Immobili e Partecipazioni o le società del Gruppo Marzotto ovvero ancora le Persone Collegate o Persone Coinvolte riferibili a Immobili e Partecipazioni, a Marzotto o al Gruppo Marzotto ed ancora i Terzi abbiano o meno dichiarato di voler profittare di tali pattuizioni a loro favore.

6.3 Le Parti si danno infine atto che nei casi in cui dovesse rendersi necessario un qualunque grado di interpretazione di una o più clausole contenute nel presente Impegno di Riservatezza, tale interpretazione dovrà essere data (essendo questo l'espresso intento delle Parti) nel senso che consenta la massima estensione dell'obbligo di riservatezza.

6.4 Il Concorrente prende atto che la violazione del presente Impegno di Riservatezza e delle obbligazioni con esso assunte dal Concorrente potrà determinare grave pregiudizio per Marzotto, per Immobili e Partecipazioni e/o per le società del Gruppo Marzotto e/o ancora per le Persone Collegate o Persone Coinvolte di Immobili e Partecipazioni, di Marzotto o del Gruppo Marzotto. Il Concorrente si impegna pertanto a rifondere, manlevare e comunque a tenere indenne i predetti soggetti da qualsiasi danno, costo, onere o spesa comunque derivanti dalla violazione del presente Impegno di Riservatezza.

_____ lì _____

(luogo e data) (timbro e firma)